Voti scolastici, scrutini, tabelloni, esami di stato

- Comunicato stampa 28 agosto 2008 (doc. web. n.1543188)
- Provvedimento 17 luglio 2008 (doc. web. n.1541699)
- Newsletter 14 giugno 2005 (doc. web. n.1136703)
- Comunicato stampa 3 dicembre 2004 (doc. web. n.1069385)

Dal vademecum:

Non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato, perché le informazioni sul rendimento scolastico **sono soggette a un regime di trasparenza.**
Il regime attuale relativo alla conoscibilità dei risultati degli esami di maturità è stabilito dal Ministero dell'istruzione.
Per il principio di trasparenza a garanzia di ciascuno, i voti degli scrutini e degli esami devono essere pubblicati nell'albo degli istituti.
È necessario prestare attenzione, però, a **non fornire – anche indirettamente – informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti.** Ad esempio, il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap non va inserito nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Comunicato stampa - 03 dicembre 2004

"Molte falsità sulla privacy a scuola". Il Garante: una leggenda metropolitana

"Non è vero che i voti scolastici devono restare segreti, non è vero che gli studenti devono 'nascondere' la propria fede religiosa, non è vero che i risultati degli scrutini devono rimanere clandestini". Secca smentita del Garante alle notizie del tutto infondate riguardanti la privacy nelle scuole.

Notizie che, nonostante le pronte e numerose precisazioni del Garante, non smettono di essere riportate anche da quotidiani a carattere nazionale, senza le necessarie verifiche. L'Autorità (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ritiene, dunque, doveroso chiarire in maniera decisa ancora una volta che tali notizie non sono vere. Siamo di fronte a una vera e propria leggenda metropolitana.

Non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe, delle interrogazioni o gli scrutini, né di consegnarli agli alunni in busta chiusa.

Mai, in nessun caso, un tale provvedimento è stato preso, né, tanto meno, esso è previsto dall'attuale legge in vigore, il Codice in materia di tutela dei dati personali entrato in vigore il primo

gennaio di quest'anno.

Dal 1997 il Garante si sforza, anche con comunicati stampa, di ricordare che i risultati degli scrutini – che **non** sono, peraltro, dati sensibili, soggetti a speciali tutele - devono essere al contrario pubblicati anche dopo l'avvento della normativa sulla *privacy*, essendo ciò previsto da una specifica disciplina in materia e rispondendo a principi di trasparenza.

Il 9 febbraio di quest'anno, un'ordinanza del Ministro per l'istruzione ricorda peraltro che anche i punteggi attribuiti come crediti scolastici a ciascun alunno sono pubblicati nell'albo degli istituti, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale. In ciascun albo va anche pubblicato l'esito degli esami, "con la sola indicazione della dizione *non promosso* nel caso di esito negativo". Analoghe soluzioni sono state indicate in passato in varie ordinanze ministeriali del 2001 e del 2003 .

Così come non esiste alcun provvedimento del Garante che proibisce agli alunni di rendere nota la fede religiosa o che ostacola le soluzioni da tempo in atto per la partecipazione o meno degli alunni all'ora di religione. Il necessario rispetto della volontà di ciascuno di mantenere riservate alcune informazioni sulla propria persona, infatti, non va confuso con la libertà, costituzionalmente protetta, di ognuno di manifestare liberamente le proprie convinzioni, anche di natura religiosa.

Per quanto riguarda, infine, supposti regolamenti privacy da adottare da parte delle scuole, nessun istituto scolastico secondario dovrà o potrà dotarsi a proprio piacimento di un regolamento sui dati "sensibili". Il "Codice" contiene già regole chiare e ciò che manca al riguardo è solo un unico regolamento attuativo ministeriale che dovrà conformarsi ad un parere del Garante.

La *privacy* ha costituito a volte il pretesto per improprie note di colore o è stata utilizzata come un alibi per non applicare altre disposizioni di legge. Una corretta informazione è quindi importante.

Roma, 3 dicembre 2004

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Comunicato stampa - 28 agosto 2008

Scuola: pubblicità dei voti dell'esame di stato

In riferimento a odierne dichiarazioni riportate dalle agenzie il Garante per la protezione dei dati personali ribadisce che, come già precisato più volte, **nessun provvedimento dell'Autorità ha mai impedito la pubblicità dei voti dell'esame di stato.**

Il regime attuale relativo alla conoscibilità degli esiti degli esami di maturità è stato stabilito dal Ministero dell'istruzione indipendentemente da ogni parere o richiesta del Garante.

Roma, 28 agosto 2008

[doc. web n. 1541699]

Provvedimento del 17 luglio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante l'11 aprile 2008, presentato da XY e ZW (rappresentati e difesi dall'avv. Mariagrazia Cafisi), **nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore KX, nei confronti del Liceo ginnasio G.B. Vico e dell'Associazione culturale "Centro studi Padre Pio" di Nocera Inferiore**, con il quale i ricorrenti, nel lamentare la ricezione di una telefonata con la quale erano stati avvisati, prima dell'affissione dei risultati degli scrutini finali, dell'esito scolastico negativo del proprio figlio, nonché del successivo inoltro a quest'ultimo **di una comunicazione volta a promuovere i corsi di recupero organizzati dall'Associazione culturale citata,** hanno ribadito le richieste formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) ai due titolari del trattamento, volte a conoscere l'origine dei dati relativi al minore, le finalità, le modalità e la logica del loro trattamento, nonché l'eventuale responsabile del trattamento e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali tali dati sono stati eventualmente comunicati; visto che i ricorrenti hanno chiesto, altresì, la cancellazione dei dati personali del minore, avendo lo stesso *"cambiato istituto scolastico"*;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 14 aprile 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la successiva nota del 26 maggio 2008 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 29 aprile 2008 con la quale il dirigente scolastico del Liceo ginnasio G.B. Vico, nell'illustrare le ragioni e le modalità attraverso cui il Liceo, nel giugno 2007, ha contattato telefonicamente i genitori del minore per avvisarli della mancata ammissione dello stesso alla classe successiva, ha richiamato il riscontro fornito ai ricorrenti prima della presentazione del ricorso con il quale aveva precisato che i dati relativi al minore erano stati inviati nel luglio 2007 alla scuola nella quale questi si era trasferito;

VISTA la memoria inviata via fax il 2 maggio 2008 con la quale l'Associazione culturale "Centro studi Padre Pio" ha fornito riscontro alle richieste dei ricorrenti, dichiarando tra l'altro di avere tratto i dati personali del minore dal quadro dei risultati scolastici affisso presso il Liceo ginnasio G.B. Vico di Nocera Inferiore e da una successiva ricerca dell'indirizzo sull'elenco telefonico *"pagine bianche"*, nonché di averli cancellati già nel luglio 2007;

VISTA la memoria inviata via fax il 16 giugno 2008 con la quale i ricorrenti hanno contestato la liceità della modalità scelta dal Liceo ginnasio G.B. Vico per la comunicazione della notizia della mancata promozione del figlio alla classe successiva, nonché il successivo utilizzo dei dati personali del

minore per finalità promozionali effettuata dall'Associazione culturale resistente; rilevato che i ricorrenti hanno chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico delle controparti;

VISTE le note del 21 giugno e 7 luglio 2008 con le quali il Liceo ginnasio resistente ha fornito ulteriori precisazioni in ordine al trattamento dei dati del minore effettuato con esclusivo riferimento a specifici obblighi di legge e alla necessità di conservare, per i tempi previsti dalla legge, alcune tipologie di dati personali relativi agli allievi (quali le informazioni relative alle valutazioni finali contenute nei registri perenni, i dati contenuti nei registri personali dei docenti, i compiti scritti, ecc.);

VISTA la nota inviata via fax il 10 luglio 2008 con la quale l'Associazione culturale "Centro studi Padre Pio" ha comunicato che la stessa ha cessato la propria attività il 4 luglio 2008;

RILEVATO che il ricorso disciplinato dagli artt. 145 e ss. del Codice può essere proposto solo per soddisfare specifiche richieste formulate - precedentemente e negli stessi termini- nei confronti del titolare del trattamento con esclusivo riferimento alle particolari situazioni soggettive tutelate dall'art. 7 del Codice; rilevato che pertanto, nell'odierna decisione, devono essere prese in considerazione esclusivamente le istanze (relative al citato art. 7) formulate dai ricorrenti nell'interpello preventivo rivolto ai titolari del trattamento e in seguito richiamate quali richieste oggetto del ricorso;

RITENUTO di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali del minore dagli archivi del Liceo ginnasio resistente dal momento che gli stessi, in parte trasmessi al nuovo istituto scolastico presso il quale il minore risulta essersi trasferito, non risultano, sulla base della documentazione in atti, essere trattati in violazione di legge, in quanto conservati dall'amministrazione resistente nell'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto di specifiche disposizioni normative;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle altre istanze formulate ai sensi dell'art. 7 del Codice nei confronti del Liceo ginnasio resistente avendo quest'ultimo fornito al riguardo un sufficiente riscontro;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere anche sul ricorso proposto nei confronti dell'Associazione culturale "Centro studi Padre Pio" di Nocera Inferiore dal momento che la stessa ha fornito riscontro a tutte le richieste avanzate ai sensi dell'art. 7 del Codice e, in particolare, alle richieste relative all'origine dei dati e alla loro cancellazione, con dichiarazioni della cui veridicità l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, nella misura di 150 euro a carico dell'Associazione culturale "Centro studi Padre Pio" di Nocera Inferiore e nella misura di 50 euro a carico del Liceo ginnasio G.B. Vico;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dagli archivi del Liceo ginnasio resistente dei dati personali del minore interessato;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste formulate nei confronti del Liceo ginnasio "G. B. Vico" e dell'Associazione culturale "Centro studi Padre Pio" di Nocera Inferiore;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, in misura pari a 150 euro a carico dell'Associazione culturale "Centro studi Padre Pio" di Nocera Inferiore e nella misura di 50 euro a carico del Liceo ginnasio G.B. Vico, i quali dovranno liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti.

Roma, 17 luglio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Comunicato stampa - 14 giugno 2005

Tabelloni scolastici

In riferimento alla notizia relativa all'iniziativa di alcuni presidi degli istituti superiori di Cremona, dove sono stati affissi cartelli in cui si fa divieto di fotografare gli esiti finali degli allievi, l'ufficio stampa del Garante per la protezione dei dati personali precisa che **nessuna norma del Codice sulla protezione dei dati personali preclude la piena pubblicità degli scrutini scolastici, la possibilità di accesso ai luoghi dove essi sono esposti e di trarne notizia prendendo appunti per usi personali, eventualmente anche con foto. Non si può utilizzare il Codice per precludere la piena pubblicità degli esiti finali: se poi vi fosse, a posteriori, un eventuale uso non corretto, questo sarebbe ovviamente verificabile.**

Inoltre, i dati relativi agli esiti scolastici, per quanto riferiti a minori, non sono dati sensibili, non riguardano cioè informazioni sullo stato di salute, le opinioni politiche, le appartenenze religiose, l'etnia o gli stili di vita, ma attengono esclusivamente al rendimento scolastico degli allievi.

Roma, 14 giugno 2005